



# *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dall'istante **Stefano MORABITO**;

**VISTA** la prima Sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3592/2021, pubblicata in data 7 maggio 2021 - avente ad oggetto l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4825/2020 - che disponeva che questo Ministero dovesse procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessato e quello italiano, prescindendo dalla mancanza dei riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE nell'attestazione di competenza professionale, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

**CONSIDERATO** l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del Consiglio di Stato, che ordinava a questo Ministero di provvedere, nel termine di soli 30 giorni, alla rivalutazione delle posizioni di oltre 400 ricorrenti;

**RITENUTO** che l'esecuzione a prestarsi non dovesse considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

**RITENUTO**, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dall'interessato, né la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani;

**VERIFICATO**, altresì, che la ADEVERINTA rilasciata agli italiani dalla competente Autorità rumena, contrariamente a quella rilasciata ai rumeni, non attesta inconfutabilmente il "livello"



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente “*il diritto all'insegnamento*”, in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

**CONSIDERATO**, inoltre, quanto all'effettivo **valore qualitativo** della formazione dedotta, che i certificati delle università rumene, contenenti il dettaglio dei moduli frequentati, sono del tutto privi di riferimenti concreti alla disciplina studiata e menzionano esclusivamente approfondimenti di tipo psico-pedagogico; che lo stesso modulo ipoteticamente dedicato all'approfondimento della didattica della disciplina, per la quale si chiede il riconoscimento, viene definito genericamente “*Didattica della specialità*” e riporta una bibliografia contenente testi validi per l'insegnamento della didattica di tutte le discipline e di tutte le classi di concorso;

**VERIFICATA**, pertanto, l'insovrapponibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 2364 del 30.11.2021, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 8082 del 18.07.2023, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio VI, Ambito Territoriale di Reggio Calabria, ha fatto conoscere l'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessato presso l'Istituto Comprensivo "De Amicis - Bolani" di Reggio Calabria (RC);

## **D E C R E T A**

**1.** Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: Laurea in Scienze e tecnologie Agrarie e Alimentari, conseguita presso l'Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria il 12/12/2013,

b) I titoli professionalizzanti: “*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II*”, conseguiti presso Università della Romania,

posseduti dal suddetto istante, **Stefano MORABITO**, nato a Reggio Calabria (RC) il 30.09.1987, destinatario della sentenza del Consiglio di Stato n.7111/2021 pubblicata in data 22.10.2021, sono titoli che permettono l'esercizio della professione di docente nel sistema scolastico italiano per la seguente classe di concorso:

**A028 MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Fabrizio Manca